



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI CAMPANIA SEZ.STACCATA DI SALERNO

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

|                          |                |                       |                   |
|--------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>SPANO'</u>  | <u>FERNANDO</u>       | <u>Presidente</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>ORIO</u>    | <u>ATTILIO FRANCO</u> | <u>Relatore</u>   |
| <input type="checkbox"/> | <u>ALTIERI</u> | <u>ANTONIO</u>        | <u>Giudice</u>    |
| <input type="checkbox"/> |                |                       |                   |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. 964/2016  
depositato il 28/01/2016

- avverso la pronuncia sentenza n. 455/2015 Sez:5 emessa dalla Commissione  
Tributaria Provinciale di AVELLINO

contro:

GESTI TUR SRL  
LIQUIDATORE ORNELLA MAINIERO  
C.DA FORESTA SANTA BARBARA 83031 ARIANO IRPINO

**difeso da:**

CASTELLANO RAG. VINCENZO  
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO

**proposto dall'appellante:**

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AVELLINO

**Atti impugnati:**

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK060201132/2012 IVA-ALTRO 2009

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 964/2016

UDIENZA DEL

10/10/2017 ore 09:30

N°

9056/17

PRONUNCIATA IL:

10-10-2017

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

26-10-2017

Il Segretario

*Donato Sepe*

proc. n. 964/16 RGA

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 28/1/2016 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Avellino, a mezzo del proprio Ufficio Legale, depositava atto di appello della sentenza n.455/05/13, pronunciata il 19/11/2013 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, sez.V, depositata il 10/6/2015, di estinzione del giudizio, con spese compensate, proposto da GESTI TUR srl avverso avviso di accertamento n.TFK0602201132 per IVA anno 2009.

La sentenza appellata, rilevato che dopo la cancellazione della società dal Registro delle Imprese in data 14/3/2013 non v'era stata alcuna liquidazione di beni in favore dei soci (dal bilancio di liquidazione non risultavano residui attivi), escludeva alcun interesse ad agire delle parti alla prosecuzione del giudizio per il venir meno del soggetto opponente, e dichiarava l'estinzione con compensazione delle spese.

Nei motivi di appello, l'Agenzia, premesso che l'ufficio aveva recuperato a tassazione i costi ritenuti indeducibili per difetto di inerenza e che durante il contraddittorio svoltosi nella fase di adesione era stata esaminata la documentazione prodotta dalla parte ritenendola però inidonea a superare l'impianto accertativo, contestava la pronuncia di estinzione poiché, a seguito della entrata in vigore dell'art. 28 comma 4, D.Lgs. 175/2014, l'estinzione della società di cui all'art. 2495 c.c. aveva effetto, ai soli fini della validità ed efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni ed interessi, dopo decorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle Imprese; ed aggiungeva che trattandosi di norma procedurale essa trovava applicazione anche per le attività di controllo fiscale riferite a società che avevano già chiesto la cancellazione dal registro delle imprese o che fossero già cancellate prima della entrata in vigore del citato decreto (ossia prima del 13/12/2014), come confortato dalla Circolare n.31 del 30/12/2014. Si tratterebbe di una disposizione introdotta al fine di salvaguardare le azioni di recupero della pretesa erariale, applicabile alle attività di controllo riferite ai periodi antecedenti, nel rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, e poiché la cancellazione era avvenuta in data 14/3/2013, avrebbe operato il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione, in virtù della disposizione normativa e della interpretazione offerta dalla citata circolare. Nel merito, poi, rilevava che l'accertamento era stato emesso ai sensi dell'art. 39 comma 1, con determinazione per via induttiva, compiuto con verifiche e dati raccolti anche in via extracontabile, e che nel caso di specie erano rilevanti alcuni documenti irregolari, come assegni senza data a sé intestati, non ricollegabili a fatture di acquisto, altre fatture per costi non inerenti o relative a prestazioni già in altro modo rese e pagate, ovvero per prestazioni di forniture di materie prime non pertinenti con l'oggetto dell'attività alberghiera gestita dalla società, di cui si contestava l'esistenza oggettiva. Concludeva per la riforma della sentenza e la conferma dell'avviso di accertamento.

Si costituiva in giudizio la società contribuente che sosteneva l'erronea retroattività della disposizione normativa sul differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione, anche in virtù della irretroattività delle leggi tributarie, e quindi la incapacità di stare in giudizio per la società cancellata, e, nel merito, ribadiva l'inerenza dei costi fatturati, l'esistenza delle operazioni commerciali documentate in contabilità, la correttezza degli obblighi dichiarativi; in memorie illustrative depositava documentazione concernente una recente pronuncia di altra sezione di questa CTR che confermava l'estinzione del giudizio per i rilievi derivanti dallo stesso pvc e concernente IRES ed IRAP anni 2008 e 2009.

All'udienza del 10 ottobre 2017, svolta la relazione introduttiva, sentite le parti presenti ed esaminati gli atti, la Commissione si riservava di decidere in camera di consiglio.

### MOTIVI DI FATTO E DIRITTO

L'appello è infondato e va respinto.

Ritiene il collegio di aderire all'orientamento interpretativo relativo alla irretroattività delle disposizioni sul differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione delle società introdotte dal c.d. decreto semplificazioni n.175/2014. La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 6743 del 2/4/2015) è concorde nel ritenere che la nuova norma non possa avere efficacia retroattiva e si applica soltanto alle estinzioni iscritte dal 13/12/2014 (in massima: "L'art. 28, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità delle società cancellate dal registro delle imprese, non ha valenza interpretativa, neppure implicita, e non ha, quindi, alcuna efficacia retroattiva. Ne consegue che il differimento quinquennale (operante nei

confronti soltanto dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi) degli effetti dell'estinzione della società derivanti dall'art. 2495, secondo comma, cod. civ., si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza della nuova disciplina di detto d.lgs., ossia il 13 dicembre 2014, o successivamente.)

La cancellazione della società è avvenuta in data 14/3/2013, successivamente all'entrata in vigore della riforma del diritto societario operata con D.Lgs. n. 6/2003, che ha modificato l'art. 2935 comma 2, c.c., ed ha avuto come effetto la sua immediata estinzione, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo. Il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società si applica, pertanto, esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese sia stata presentata nella vigenza del decreto legislativo del 2014; e del pari, la norma richiamata non può trovare applicazione nel caso in cui l'attività accertativa sia avvenuta prima che la società sia dichiarata estinta, in quanto è del tutto evidente che la fattispecie oggetto del comma 4 dell'art. 28 del D.Lgs. n.175/2014 attiene alla capacità della società e non ai termini fissati per l'accertamento (che resta regolata da altra normativa, non toccata dal comma 4).

In definitiva, si condivide il giudizio di primo grado sulla cancellazione della società e sulla estinzione del giudizio per inesistenza di interesse delle parti alla sua prosecuzione.

Condividendo quanto altrove osservato con sentenza n. 5979/2/17 di questa CTR, va anche rilevato che nel merito l'appello sarebbe anche infondato visto che la società ha dimostrato l'esistenza e l'inerenza delle operazioni fatturate, di contro alla contestata inesistenza oggettiva dei costi portati in deduzione e detrazione di imposta.

Alla soccombenza segue la condanna alle spese del grado.

P.Q.M.

Rigetta l'appello. Condanna l'ufficio appellante alle spese del grado che liquida in Euro 500,00; oltre accessori di legge.

Così deciso in Salerno, all'esito della camera di consiglio del 10 ottobre 2017.

Il giudice relatore  
dott. Attilio Franco Orio

il Presidente  
dott. Fernando Spanò

Commissione Tributaria della Campania  
DEPOS. : : : : : SEGRETERIA  
in data ..... 26-10-2017 .....  
Il Segretario .....